Città di Chioggia
Città d'arte

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 102 IN SEDUTA DEL 30/8/2022

OGGETTO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI – APPROVAZIONE MODIFICHE

Nell'anno duemilaventidue addì 30 del mese di agosto alle ore 19:13 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Armelao Mauro	Sindaco	X	
2	Boscolo Capon Beniamino	Presidente	X	
3	Vianello Davide	Vice Presidente	X	
4	Penzo Barbara	Vice Presidente	X	
5	Montanariello Jonatan	Consigliere Anziano	X	
6	Dolfin Marco	Consigliere Comunale		X
7	Salvagno Maurizio	Consigliere Comunale	X	
8	Boscolo Chiodoro Mattia	Consigliere Comunale	X	
9	Nicchetto Luigi	Consigliere Comunale		X
10	Gorini Marcello	Consigliere Comunale	X	
11	Nardo Lorenzo	Consigliere Comunale	X	
12	Mancini Massimo	Consigliere Comunale	X	
13	Hannot Katia	Consigliera Comunale	X	
14	Boscolo Meneguolo Matteo	Consigliere Comunale	X	
15	Bullo Claudio	Consigliere Comunale		X
16	Griguolo Riccardo	Consigliere Comunale	X	
17	Donà Francesca	Consigliera Comunale		X
18	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale	X	
19	Boscolo Chio Maria Rosa	Consigliera Comunale	X	
20	Lanza Marco	Consigliere Comunale		X
21	Veronese Marco	Consigliere Comunale	X	
22	Tiozzo Fasiolo Lucio	Consigliere Comunale	X	
23	Rossi Roberto	Consigliere Comunale	X	
24	Stecco Daniele	Consigliere Comunale	X	
25	Penzo Alessandra	Consigliera Comunale	X	
		TOTALE	20	5

Partecipa alla seduta il dott. Carraro Paola Segretario Generale del Comune.
Il sig. Boscolo Capon Beniamino nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

• la Delibera del Consiglio comunale n. 39 del 05/05/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Previsione (DUP) per l'esercizio finanziario 2022/2024;

• la Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 05/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

• la Delibera della Giunta comunale n. 99 del 24/05/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PDO per l'esercizio finanziario 2022/2024;

Premesso che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da IMU, TASI e TARI;

- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73, il quale, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore delle predette categorie economiche;

Considerato che, in base al comma 4 del sopra citato articolo 6 "*I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie*";

Verificato che, con Decreto Ministeriale del 24/06/2021, in sede di riparto ex D.L. 73/2021, è stato attribuito al Comune di Chioggia l'importo di € 736.764,32;

Dato atto che nell'anno 2021, in virtù di quanto disposto con propria deliberazione n. 125 del 29/06/2021, quota parte del succitato importo, pari ad € 315.000,00, è stato destinato a mezzo apposito bando, a titolo di contributo a fondo perduto, alla riduzione della TARI a favore delle utenze non domestiche che avevano subito un calo di fatturato nel 2020 di almeno il 30% rispetto al 2019;

Considerato che con delibera consiliare n. 55 del 30/05/2022 è stato disposto che: "*Ritenuto, inoltre, di utilizzare a favore delle utenze non domestiche, anche il residuo del ristoro cosiddetto "TARI 2021" art. 6, comma 1, del D.L. 73/2021, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 106/2021 (di cui tabella A allegata a Decreto FL 24.06.2021) applicando al bilancio di previsione finanziario quota di avanzo vincolato pari a € 421.764,32, che sarà oggetto di ulteriore atto per la sua ripartizione*";

Visto il decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 4, articolo 13, comma 1, secondo cui "*Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022* ***e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate****. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.";*

Evidenziato, pertanto, che:

- tra le risorse interessate dalla predetta norma vi sono, oltre al citato *"Fondone 2021"* anche gli ulteriori specifici ristori oggetto di certificazione Covid-19 prevista dal comma 827 della legge 178/2020 e dall'articolo 39 del Dl 104/2020, tra i quali quelli destinati alle riduzioni TARI di cui al sopra richiamato art. 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73;

- in virtù della certificazione Covid-19 anno 2021, inviata al MEF utilizzando l'apposito applicativo web in data 16/05/2022 (protocollo MEF n. 125908 del 23/05/2022), è stata accertata quale quota residua delle risorse di cui all'art. 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73, confluita nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione, l'importo di € 421.764,32;

Ritenuto opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, utilizzare, limitatamente all'anno 2022, le predette risorse a disposizione dell'Ente per le finalità cui sono state assegnate, e, pertanto, attuare la riduzione della

TARI, mediante erogazione, una tantum, di contributi a fondo perduto in favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a seguito dell'emergenza COVID-19;

Considerato che fra le diverse misure governative adottate per contenere la diffusione del virus Covid-19, una delle più significative è stata l'introduzione dell'obbligo di utilizzo della certificazione verde (c.d. green pass base e green pass rafforzato) per accedere a determinati uffici di interesse pubblico e attività economiche, ai sensi del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, nonché in virtù delle disposizioni di riferimento susseguitesi sino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, tra le quali quelle di cui al:

D.L. 26 novembre 2021, n. 172

D.L. 24 dicembre 2021, n. 221

D.L. 30 dicembre 2021, n. 229

D.L. 7 gennaio 2022, n. 1

D.L. 24 marzo 2022, n. 24

e relative conversioni;

Tenuto conto che l'obbligo dell'utilizzo del green pass per l'accesso ai locali può legittimamente considerarsi quale misura restrittiva dell'esercizio di un'attività economica;

Considerato che l'agevolazione tariffaria TARI per le utenze non domestiche può essere determinata tenendo conto dell'obbligo di utilizzo del green pass base e rafforzato per l'accesso ai locali delle attività economiche interessate protrattosi sino al 30 aprile 2022 come da disposizioni di cui al Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;

Valutato l'importo indicativo atteso del gettito TARI derivante dalle utenze non domestiche alla data odierna in base alle risultanze della deliberazione tariffaria del Consiglio comunale n. 54 del 30/05/2022;

Atteso che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2022, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti per effetto delle restrizioni come sopra indicate e che troveranno applicazione sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2022 con deliberazione consiliare n. 54 del 30/05/2022;

Ritenuto di prevedere, con il presente atto, specifiche riduzioni percentuali a fondo perduto per le utenze non domestiche nel rispetto della destinazione originaria del Fondo ex art. 6 del D.L. 73/2021, riprendendo l'impianto del Regolamento per la disciplina della TARI da ultimo approvato con provvedimento consiliare n. 53 del 30/05/2022 ed inserendo le opportune modifiche come da seguenti indicazioni:

nuovo inserimento del testo di seguito riportato:

Art. 24 ter: Riduzioni per le utenze non domestiche connesse all'emergenza da Covid-19 (anno 2022)

1. Limitatamente all'anno 2022, in relazione al perdurare delle restrizioni derivanti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comune può provvedere all'erogazione di contributi a fondo perduto, una tantum, in favore delle utenze non domestiche tenute al pagamento della TARI relativamente all'anno 2022. Detti contributi, rinvenienti da risorse assegnate nell'anno 2021 e non utilizzate, stanziate ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73, quantificati dall'Ufficio competente, dovranno essere distribuiti a mezzo apposito bando, approvato dalla Giunta, i cui requisiti minimi vengono di seguito indicati:

a) essere attività economica, anche individuale, che esercita una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbia una partita IVA;

b) non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

c) essere stati destinatari, nel corso dell'anno 2022, di una misura restrittiva consistente nell'obbligo di utilizzo del green pass base o rafforzato per l'accesso ai locali dell'attività economica secondo le disposizioni legislative per tempo vigenti;

d) cumulabilità del contributo con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria in atto;

e) assenza di debiti TARI/TARES al 31/12/2019, ovvero presenza di debiti solo in caso di piani di rateizzazione approvati dal gestore;

f) assenza di procedure concorsuali in atto;

g) rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

2. Il contributo di cui al comma 1:

a) dovrà essere distribuito mediante l'applicazione di una riduzione massima del 10%, e comunque fino a capienza dei fondi disponibili, sia sulla componente fissa sia sulla componente variabile della tariffa dovuta per l'anno 2022, calcolata in fase di emissione del saldo 2022 a favore delle utenze attive e iscritte nella banca dati delle utenze TARI alla data dell'1/1/2022;

b) applicazione delle riduzioni nella rata di saldo a conguaglio della TARI dovuta per l'anno 2022 mediante riduzione percentuale dell'importo denominata "*Riduzione TARI D.L. 73/2021";*

Visto e preso atto della bozza che riporta il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, con effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e successivamente integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448;

- il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, prevede che "… *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 …"*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

Considerato che con il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. dl "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, è stato parzialmente modificato il quadro normativo di riferimento di cui all'art. 1 co. 683 della L. 147/2013 (in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione), stabilendo:

- all’art. 3, co. 5-quinquies che “*a decorrere dall’anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;*

- all’art. 3, co. 5-sexiesdecies, che “*il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022”;*

Precisato che, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo sorto in merito all’effettiva data ultima di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI, il D.L. 17 maggio 2022 n. 50, all’art. 43 comma 11, integra l’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, aggiungendo i seguenti periodi: “*Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

Visto il D.M. del 28 luglio 2022 che, da ultimo, differisce al 31 agosto 2022 il termine di approvazione del bilancio 2022/2024 degli enti locali ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato, ai sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000, dal Collegio dei Revisori dei conti;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espressi dal Dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000;

il vigente Statuto comunale;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

Durante il dibattito è entrato in aula il Consigliere Bullo Claudio; Consiglieri presenti 21.

con voti favorevoli 14, contrari 4 (Montanariello Jonatan, Salvagno Maurizio, Tiozzo Fasiolo Lucio, Penzo Barbara), asstenuti 3 (Boscolo Chio Maria Rosa, Rossi Roberto, Stecco Daniele), espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1) di prendere atto della bozza che riporta le modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione n. 138 del 28/09/2020 e ss.mm.ii, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le modifiche apportate al Regolamento come di seguito, nel dettaglio, elencate:

nuovo inserimento del testo di seguito riportato:

Art. 24 ter: Riduzioni per le utenze non domestiche connesse all'emergenza da Covid-19 (anno 2022)

1. Limitatamente all'anno 2022, in relazione al perdurare delle restrizioni derivanti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comune può provvedere all'erogazione di contributi a fondo perduto, una tantum, in favore delle utenze non domestiche tenute al pagamento della TARI relativamente all'anno 2022. Detti contributi, rinvenienti da risorse assegnate nell'anno 2021 e non utilizzate, stanziate ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73, quantificati dall'Ufficio competente, dovranno essere distribuiti a mezzo apposito bando, approvato dalla Giunta, i cui requisiti minimi vengono di seguito indicati:

a) essere attività economica, anche individuale, che esercita una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbia una partita IVA;

b) non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

c) essere stati destinatari, nel corso dell'anno 2022, di una misura restrittiva consistente nell'obbligo di utilizzo del green pass base o rafforzato per l'accesso ai locali dell'attività economica secondo le disposizioni legislative per tempo vigenti;

d) cumulabilità del contributo con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria in atto;

e) assenza di debiti TARI/TARES al 31/12/2019, ovvero presenza di debiti solo in caso di piani di rateizzazione approvati dal gestore;

f) assenza di procedure concorsuali in atto;

g) rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

2. Il contributo di cui al comma 1:

a) dovrà essere distribuito mediante l'applicazione di una riduzione massima del 10%, e comunque fino a capienza dei fondi disponibili, sia sulla componente fissa sia sulla componente variabile della tariffa dovuta per l'anno 2022, calcolata in fase di emissione del saldo 2022 a favore delle utenze attive e iscritte nella banca dati delle utenze TARI alla data dell'1/1/2022;

b) applicazione delle riduzioni nella rata di saldo a conguaglio della TARI dovuta per l'anno 2022 mediante riduzione percentuale dell'importo denominata "*Riduzione TARI D.L. 73/2021";*

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2022;

4) di trasmettere ai sensi l'art. 13, comma 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, con modalità telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, il presente provvedimento, entro il termine perentorio previsto dall'art 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
19/08/2022

IL DIRIGENTE
Settore Economia e Finanza
dr. Stefania Pascolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

19/8/2022

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Stefania Pascolo)
FIRMATO DIGITALMENTE

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale	IL Presidente
Carraro Paola	Boscolo Capon Beniamino
FIRMATO DIGITALMENTE	FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 01/09/2022 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 01/09/2022

Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: